Berna,

Ai Governi cantonali

Rapporto esplicativo e avamprogetto relativi alla modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare per l'attuazione dell'articolo 123*b* della Costituzione federale sull'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile: avvio della procedura di consultazione

Onorevoli Consiglieri di Stato,

il 30 novembre 2008, la maggioranza del Popolo (51,9%) e dei Cantoni (20) ha accettato l'iniziativa popolare «Per l'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile» (iniziativa sull'imprescrittibilità). La Costituzione federale è stata pertanto integrata di un nuovo articolo 123*b,* che recita «*L'azione penale e la pena per i reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi sono imprescrittibili*». Conformemente agli articoli 195 Cost. e 15 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici, la nuova disposizione è entrata in vigore il giorno stesso della votazione popolare, ossia il 30 novembre 2008.

In vista della votazione, il Consiglio federale e il Parlamento avevano combattuto tale iniziativa raccomandando di respingerla. In sostanza sostenevano che l'imprescrittibilità esulasse dall'ambito dello scopo prefisso e che il testo costituzionale proposto contenesse concetti troppo imprecisi. Nel contempo hanno però riconosciuto che i termini di prescrizione dell'azione penale come previsti dall'articolo 97 capoverso 2 CP sono troppo brevi, per cui hanno affiancato all'iniziativa un controprogetto indiretto, in base al quale, per gravi reati sessuali e violenti su fanciulli minori di 16 anni, il termine di prescrizione dell'azione penale decorre soltanto il giorno in cui la vittima raggiunge la maggiore età. Dal momento che tale controprogetto è stato adottato dal Parlamento il 13 giugno 2008 senza essere oggetto di referendum, il Consiglio federale avrebbe in linea di principio dovuto fissarne la data dell'entrata in vigore. Il controprogetto era finalizzato a impedire l'accettazione dell'iniziativa in votazione e costituiva una vera e propria alternativa – e non un mero complemento – all'imprescrittibilità. In seguito all'accettazione popolare dell'iniziativa, il controprogetto è divenuto privo d'oggetto. Dato che il Consiglio federale non può rinunciare a porre in vigore una legge adottata dalle Camere federali, occorre chiedere al Parlamento l'abrogazione del controprogetto; il fatto che non sia mai entrato in vigore non osta a questo modo di procedere.

Sebbene l'articolo 123*b* Cost. sia direttamente applicabile, il Consiglio federale è del parere che occorra prevedere una legge che ne consenta l'attuazione al fine di garantire la certezza del diritto e un'applicazione uniforme. L'avamprogetto vuole dunque specificare i concetti poco chiari dell'articolo 123*b* Cost. (ad es.: fanciulli impuberi, reati sessuali o di pornografia) e, all'occorrenza, adeguare le leggi interessate dalla nuova norma costituzionale.

L'avamprogetto prevede di inserire una nuova lettera d all'articolo 101 capoverso 1 CP (imprescrittibilità), grazie alla quale i reati previsti dagli articoli 187 capoverso 1, 189, 190 e

191 CP diventano imprescrittibili se commessi su fanciulli minori di 10 anni. Il rapporto esplicativo giunge infatti alla conclusione che un reato può essere imprescrittibile soltanto se: (1) è grave (la vittima ha subito un grave trauma), (2) consiste nella commissione di un atto sessuale e (3) la vittima è un fanciullo. Tra tutti i reati contro l'integrità sessuale (Titolo quinto del Codice penale) soltanto le disposizioni precedentemente menzionate adempiono questi tre criteri. L'età di 10 anni è stata invece estrapolata dalla letteratura scientifica, secondo la quale un fanciullo è impubere finché non ha ancora iniziato il processo della pubertà (e non fintato che non è in grado di procreare); tale processo inizia in media verso i 10 anni. L'imprescrittibilità si applicherà unicamente se l'autore è un adulto, poiché nel caso di minori l'imprescrittibilità sarebbe contraria allo scopo principale del reinserimento sociale previsto dal DPMin. A priori tale soluzione sembra mal conciliarsi con l'articolo 123b Cost. il cui campo di applicazione non si limita agli adulti, tuttavia corrisponde allo spirito dell'articolo 123b Cost., alla sistematica del nostro ordinamento giuridico penale e alla filosofia che ha ispirato il diritto penale minorile.

Infine, l'avamprogetto prevede una disposizione transitoria che consente di applicare l'imprescrittibilità ai reati che non erano ancora caduti in prescrizione il 30 novembre 2008, giorno in cui è entrato in vigore l'articolo 123*b* Cost. In tal modo si disciplina chiaramente anche la questione dell'applicazione retroattiva. Inoltre tale soluzione è conforme al diritto internazionale pubblico.

Vi preghiamo di esaminare il rapporto esplicativo nonché l'avamprogetto e comunicarci per scritto in tre esemplari i vostri pareri in merito alle modifiche proposte entro il **4 ottobre 2010** all'indirizzo seguente: Ufficio federale della giustizia, 3003 Berna, o via e-mail a : alexis.schmocker@bj.admin.ch.

È inoltre possibile chiedere altri esemplari della documentazione in consultazione all'Ufficio federale di giustizia (tel. 031 322 41 19, fax 031 312 14 07) o all'indirizzo Internet http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html.

Ringraziandovi anticipatamente della Vostra preziosa collaborazione, vogliate gradire, onorevoli Consiglieri di Stato, l'espressione della nostra alta stima.

Eveline Widmer-Schlumpf

Allegati:
- avamprogetto di consultazione e rapporto esplicativo (d, f, i)
- elenco dei partecipanti alla consultazione (d, f, i)